

COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (Provincia di Benevento)
Statuto Comunale adeguato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. Approvato definitivamente con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26.10.2011.

TITOLO I

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Territorio e sede comunale
- Art. 3 Stemma, gonfalone e sigillo
- Art. 4 Albo Pretorio
- Art. 5 Principi di azione e finalità

CAPO II

Principi programmatici

- Art. 6 Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa
- Art. 7 Autonomia finanziaria ed impositiva
- Art. 8 Forme di cooperazione

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organi del comune

- Art. 9 Organi

CAPO II

Il Consiglio Comunale

- Art. 10 Ruolo
- Art. 11 Competenze
- Art. 12 Funzionamento
- Art. 13 Prima seduta
- Art. 14 Organizzazione
- Art. 15 Consiglieri
- Art. 16 Doveri del consigliere
- Art. 17 Diritti del consigliere

CAPO III

La Giunta Comunale

- Art. 18 Ruolo
- Art. 19 Nomina e composizione
- Art. 20 Durata in carica
- Art. 21 Dimissioni degli assessori o revoca
- Art. 22 Decadenza
- Art. 23 Attribuzioni della Giunta
- Art. 24 Funzionamento della Giunta

CAPO IV

Il Sindaco

- Art. 25 Il Sindaco
- Art. 26 Il Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 27 Il Sindaco quale responsabile dell'Amministrazione
- Art. 28 Dimissioni del Sindaco
- Art. 29 Il Vice Sindaco

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

Uffici - personale

- Art. 30 Principi strutturali
- Art. 31 Principi organizzativi

Art. 32 Il Personale

Art. 33 Il segretario comunale e il vice segretario

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE E CONTROLLI INTERNI

CAPO I

Finanza e contabilità

Art. 34 Finanza locale

Art. 35 Il Bilancio

Art. 36 Il rendiconto della gestione

Art. 37 Revisione economico-finanziaria

Art. 38 Tesoreria

Art. 39 Controllo interno

CAPO II

Beni pubblici comunali

Art. 40 Beni pubblici comunali

TITOLO V

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO I

Istituto di partecipazione ed informazione

Art. 41 Istanze e proposte

Art. 42 Consultazione della popolazione

Art. 43 Referendum

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 44 Diritto all'informazione

Art. 45 Diritto di accesso

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Procedimento di formazione dei regolamenti

Art. 47 La deliberazione dello Statuto

Art. 48 Revisione dello Statuto

Art. 49 Disposizioni abrogative

OGGETTO E FINALITA'

Il presente statuto viene adeguato in armonia e nel rispetto della legge statale attuativa dell'art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione per disciplinare, al fine di evidenziarne l'autonomia, le regole fondamentali e i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Ente Comune di Montefalcone di Val Fortore.

TITOLO I CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Il Comune

Il Comune di Montefalcone di Val Fortore è un Ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana.

Il Comune:

- rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- coordina l'attività dei propri organi, assume iniziative e promuove interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirandosi ai principi di equità e solidarietà;
- concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della provincia, della regione, dello stato e della comunità europea, nel pieno rispetto delle diverse sfere di autonomia;
- impronta i rapporti con gli altri enti sull'osservanza dei principi di collaborazione, cooperazione e sussidiarietà;
- organizza e svolge le funzioni proprie, quelle attribuite e quelle delegate mediante l'esercizio della potestà regolamentare e secondo le competenze stabilite dalle leggi statali, comunitarie e regionali;
- favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 2

Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore ha una estensione di Ha 4216 e confina a nord con il Comune di Foiano di Val Fortore, a sud con il Comune di S.Giorgio la Molarata, a est con i Comuni di Roseto Val Fortore, Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni, a ovest con il Comune di Foiano di Val Fortore.

La circoscrizione territoriale del comune può essere modificata nel rispetto di specifiche disposizioni di legge in materia previa promozione di forme di consultazione preliminare della popolazione.

La sede del Comune è sita nel palazzo municipale in Piazza Medaglia d'Oro. Presso di essa hanno sede i principali uffici dell'amministrazione comunale e presso di essa si riuniscono, di regola, gli organi collegiali.

Art. 3

Stemma, gonfalone e sigillo

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di: COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE e con lo stemma: "FALCO POSATO SU MONTE CIRCONDATO DA ALLORO SORMONTATO DA CORONA".

Lo stemma è di proprietà del Comune.

Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro, al centro del quale è posto lo stemma dell'ente.

Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione Comunale in celebrazioni ufficiali.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Il sigillo è il timbro metallico che reca l'emblema del Comune e ne identifica gli atti e i documenti.

Art. 4

Albo Pretorio

Nel palazzo comunale vi è un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 5
Principi di azione e finalità

Il Comune di Montefalcone di Val Fortore:

- fonda, come indicato dalla Costituzione, la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia per tutti i residenti, anche immigrati;
- esercita le proprie funzioni secondo i principi della trasparenza;
- concorre alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale, di tutela della salute, della maternità e della prima infanzia;
- rende effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
- tutela e valorizza le risorse ambientali, territoriali, artistiche, archeologiche e naturali nell'interesse della collettività;
- opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con specifico riferimento agli anziani e ai diversamente abili;
- promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali;
- incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale;
- coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
- promuove l'iniziativa economica pubblica e privata;
- riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

CAPO II
Principi Programmatici
Art. 6

Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa.

Il Comune di Montefalcone di Val Fortore ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

Art. 7
Autonomia finanziaria ed impositiva

Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

L'esercizio di tale autonomia è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e di quelli definiti da leggi speciali di settore.

Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, e a ridurre i costi nella gestione dei servizi pubblici e nelle attività di propria competenza.

Art. 8
Forme di cooperazione

Il Comune di Montefalcone di Val Fortore:

- assume la programmazione come metodo cui informare la propria azione;
- formula, nelle materie di propria competenza, proposte ed interventi da sottoporre ad altri Enti Locali per la realizzazione di attività di rilevante interesse comunale;
- sviluppa iniziative di confronto istituzionale su temi specifici e concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi di altri Enti;
- formalizza intese, accordi o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o con altri enti per l'esercizio coordinato ed associato di servizi e funzioni.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
Organi di governo
Art. 9

Organi

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Le relazioni istituzionali tra gli Organi di governo del Comune sono ispirate ai principi della collegialità, dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art. 10

Ruolo

Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune.

L'elezione del Consiglio Comunale avviene con sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco.

La sua durata in carica, il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, la cui mancata adozione è fonte di grave pregiudizio per gli interessi della comunità locale.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco che deve essere un consigliere comunale.

In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11

Competenze

Le competenze del Consiglio Comunale, tradotte in atti fondamentali, normativi, di indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuati dalla legge.

Nelle materie di competenza del Consiglio, non possono essere adottate deliberazioni da altri Organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge

Spetta al Consiglio, interpretando gli interessi generali della comunità, garantire la partecipazione e l'azione popolare così come previsto dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 12

Funzionamento

Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i gruppi consiliari.

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, da apposito regolamento nel quale dovrà essere determinato anche il quorum per la validità delle sedute.

Art. 13

Prima seduta

Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco nei termini di cui all'art. 27 del presente Statuto:

- esamina la condizione di eleggibilità e di compatibilità degli eletti, compreso il Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa in materia, disponendo le eventuali surroghe;
- riceve il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
- elegge, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale.

Agli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio provvede in seduta pubblica e a voto palese.

Art. 14

Organizzazione

Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni permanenti o temporanee, per settori organici di materia, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare, i cui ambiti sono determinati nella deliberazione di istituzione.

Le Commissioni sono composte dai consiglieri comunali secondo criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

All'atto della istituzione della Commissione, viene nominato quale Presidente il Sindaco o suo delegato e viene stabilito il termine entro il quale occorre riferire al Consiglio.

Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame e alla votazione del Consiglio.

Qualora vengano istituite Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle

stesse verrà attribuita ad un rappresentante della minoranza appartenente ad un gruppo formalmente costituito.

Art. 15

I Consiglieri

I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Lo stato giuridico, le dimissioni, la cessazione, la decadenza e la sostituzione dalla carica di consigliere comunale sono regolati dalla legge.

I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo durante la prima riunione del consiglio neo eletto.

Le successive variazioni dovranno segnalarsi nel corso della prima seduta utile del consiglio comunale.

Art. 16

Doveri del consigliere

Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e ai lavori delle commissioni consiliari eventualmente istituite.

Il consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive di consiglio senza giustificati motivi viene dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio Comunale. La decadenza dalla carica va contestata al consigliere con comunicazione scritta a firma del Sindaco. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze; la discussione delle controdeduzioni, che devono essere presentate entro 20 giorni dalla notifica della decadenza, spetta al Consiglio Comunale che delibera definitivamente nei successivi venti giorni.

I motivi che giustificano la mancata presenza alle sedute consiliari devono essere formalmente comunicati al Sindaco entro 48 ore dallo svolgimento della seduta stessa.

Ogni consigliere comunale ha l'obbligo di dichiarare i redditi posseduti all'inizio, durante ed alla fine del mandato amministrativo.

Ogni consigliere comunale, se non residente, è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale.

Art. 17

Diritti del consigliere

Ogni consigliere comunale ha diritto di iniziativa su questioni da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni e notizie utili e finalizzate all'espletamento del mandato amministrativo.

In ordine alle notizie e dalle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge

Le forme e i modi per l'esercizio dei suddetti diritti sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 18

Ruolo

La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta compie gli atti di amministrazione che la legge non riserva espressamente al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari dirigenti.

La giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità e della trasparenza.

La Giunta Comunale risponde del proprio operato al consiglio comunale.

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 19

Nomina e composizione

La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione .

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di tre assessori, tra cui un vicesindaco.

Gli assessori possono essere nominati anche fra i cittadini non facenti parte del consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Il vice sindaco va individuato comunque tra i consiglieri comunali.

Gli assessori esterni eventualmente nominati partecipano al consiglio senza diritto di voto.

I soggetti nominati per la carica di Vicesindaco o di Assessore non devono avere rapporti di parentela con il Sindaco o fra di loro fino al terzo grado.

Devono essere assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 125/91.

Art. 20

Durata in carica

La Giunta Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.

In caso di decesso, dimissioni o impedimento permanente del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Art. 21

Dimissioni degli assessori o revoca

Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco. Esse diventano efficaci sin dal momento in cui sono registrate al protocollo generale.

Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati per altra causa con provvedimento espresso dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

Art. 22

Decadenza

Il Sindaco e la Giunta Comunale decadono dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del consiglio. Qualora sia respinta, i consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla riezione della precedente.

Art. 23

Attribuzioni della Giunta

La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.

La giunta compie i seguenti atti di amministrazione, fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni definite dalla legge:

- determina le aliquote dei tributi;
- adotta le variazioni di bilancio in via d'urgenza;
- stabilisce l'incremento e/o la diminuzione dei gettoni di presenza;
- predispose la relazione illustrativa al rendiconto;
- individua i limiti all'esecuzione forzata e all'utilizzo del fondo di riserva;
- definisce il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- predispose lo schema di bilancio annuale, di previsione pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- approva i progetti di opere pubbliche compresi nel relativo programma approvato dal consiglio con la sola eccezione delle ipotesi in cui, per l'esecuzione delle stesse, sia prevista anche la variante di strumento urbanistico;
- individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- approva gli atti di indirizzo;
- definisce le condizioni ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi, anche in materia urbanistica, fatte salve le competenze del consiglio;
- affida incarichi professionali di difesa giurisdizionale;
- costituisce la commissione tecnica per il giudizio di ammissibilità dei referendum;
- decide in materia di liti attive e passive, in materia di rinuncia e transazioni purché queste non impegnino i bilanci degli anni successivi, nel qual caso la competenza è del consiglio;

- adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

La giunta svolge le funzioni di propria competenza con atti deliberativi che possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

Le sedute della giunta non sono pubbliche.

La giunta comunale è convocata anche ad horas.

La giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.

La giunta comunale in caso di assenza momentanea del Sindaco è presieduta dal Vicesindaco.

I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal Presidente-Sindaco e dal Segretario Comunale e sono comunicati in elenco ai capigruppo consiliare contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale.

La giunta, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, adotta gli atti urgenti ed improrogabili, la cui mancata adozione è fonte di grave pregiudizio per gli interessi della comunità locale.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 25

Il Sindaco

Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed è titolare di tutte le competenze o funzioni che sono a lui riservate dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

La durata in carica del Sindaco è dettata dalla legge.

Presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al consiglio e nella seduta d'insediamento.

Art. 26

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico procedendo ad informarne il Prefetto;

Il Sindaco adotta, altresì, con atto motivato e nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia sanitaria ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione di tali provvedimenti può richiedere al Prefetto ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone fisiche e queste non ottemperano, il Sindaco può provvedere d'ufficio ed a spese degli stessi interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 27

Il Sindaco quale responsabile dell'Amministrazione

Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione locale:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- convoca la prima seduta del consiglio entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti per una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
- convoca e presiede il consiglio e la giunta, fissandone i relativi ordini del giorno e la data delle adunanze;
- nomina e/o revoca, con atto monocratico il vicesindaco e gli assessori e ne dà motivata comunicazione al consiglio;

- nomina, designa, revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, che non rientrino nelle competenze del consiglio, entro il termine di 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- rappresenta l'Ente anche in giudizio;
- adotta ordinanze in materia di leggi, statuto e regolamenti;
- coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- nomina, conferma e revoca ai sensi delle leggi vigenti il Segretario Comunale;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del T.U. D. L.vo n° 267/2000, da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all' esecuzione degli atti;
- dispone, sentito il segretario comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e del personale;
- impartisce al segretario comunale le direttive per sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e coordinarne le attività;
- stipula gli accordi di programma.

Art. 28

Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni del Sindaco determinano la cessazione dalla carica dell'intera giunta comunale e lo scioglimento del consiglio.

Le dimissioni possono essere presentate per iscritto ed acquisite al protocollo oppure oralmente nel corso di una seduta di giunta o di consiglio e regolarmente verbalizzate.

Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla data di presentazione o dall'annuncio diretto in consiglio e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco con conseguente scioglimento del consiglio e contestuale nomina di un commissario.

Art. 29

Il Vicesindaco

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni quando questi è temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D. L.vo n° 267/2000.

Quando anche il Vicesindaco è momentaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

Uffici - personale

Art. 30

Principi strutturali

Il Comune assume, come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri dell'autonomia, della funzionalità e dell'economicità di gestione.

L'Amministrazione del Comune è strutturata per il perseguimento di obiettivi specifici e per il raggiungimento dei seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- valorizzazione delle professionalità, della motivazione e del grado di coinvolgimento del personale dipendente nel procedimento amministrativo;
- analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia-efficienza dell'attività svolta;
- articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- superamento della rigida divisione del lavoro e massima flessibilità del personale.

Art. 31

Principi organizzativi

Il Comune provvede alla organizzazione ed alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Il Comune, attraverso uno specifico regolamento, disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi basandolo sui criteri della funzionalità e sui principi della professionalità e della responsabilità. Il regolamento, tenendo conto di quanto stabilito nella contrattazione collettiva nazionale, stabilisce, al minimo:

- la dotazione organica ed i ruoli;
- gli organi, gli uffici e le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi;
- i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro;
- la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nella pubblica amministrazione ed altre attività;
- i limiti, i criteri e le modalità per la stipula di incarichi a contratto, per le alte specializzazioni e per i dirigenti;
- la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla Legge.

Art. 32

Il personale

Il personale dipendente del Comune è articolato in aree ed uffici.

Le aree rappresentano l'unità organizzativa di massima dimensione cui sono preposti i funzionari di categoria D individuati secondo quanto stabilito dalla legge.

Ai titolari dell'area spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che la legge e questo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente e stabiliti dall'art. 107, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000. Ad essi sono altresì attribuiti tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo da parte dell'organo politico che non comportino, però, l'esercizio di poteri discrezionali non tecnici.

L'area comprende uno o più uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività. L'ufficio costituisce unità operativa interna all'area. Agli uffici sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria C.

Viene garantito l'esercizio di attività libero-professionali compatibili con i compiti d'ufficio in quanto tese all'acquisizione di esperienze e all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale e scientifico.

Art. 33

Il segretario comunale e il vice segretario

Il comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia.

Il segretario viene nominato, confermato o revocato dal Sindaco in conformità con le leggi vigenti.

La nomina del segretario ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato; egli continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

Il segretario:

- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne coordina le attività;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

Il Sindaco può nominare un vice segretario con il compito di coadiuvare il segretario comunale, nonché di sostituirlo in linea generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Il vice segretario è scelto tra uno dei responsabili di area in possesso di laurea e già preposti alle strutture nelle quali si articola l'amministrazione comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE e CONTROLLI INTERNI

CAPO I

Finanza e contabilità

Art. 34
Finanza locale

L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

Al comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e su quelle trasferite.

Al comune è assicurata dalla legge una potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

La finanza del comune è costituita da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali, da tasse e diritti per servizi pubblici, da trasferimenti erariali e regionali, da entrate proprie anche di natura patrimoniale, da risorse per investimenti e da altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili; i trasferimenti ordinari trasferiti dallo stato devono contribuire agli investimenti per realizzare opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio.

Art. 35
Bilancio

Alla base della contabilità comunale permane il sistema del bilancio preventivo e del conto consuntivo, regolati dai principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio economico finanziario.

I termini per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente e al 30 giugno dell'anno successivo, salvo differimento decretato dal Ministero dell'Interno.

Il bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Campania.

Art. 36

Il rendiconto della gestione

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Il conto consuntivo viene approvato nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 37

Revisione economico-finanziaria

Il consiglio comunale elegge un revisore dei conti come per legge.

Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta, è revocabile per inadempienze o quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamenti, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione di cui redige apposita relazione che accompagna la proposta di delibera consiliare del conto consuntivo comprensiva anche di una sommaria relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.

Il revisore dei conti ha diritto d'accesso agli atti e ai documenti dell'Ente ed esercita la vigilanza sulla contabilità e sulla finanza dell'Ente.

Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

Art. 38
Tesoreria

Il comune ha un servizio di tesoreria regolato ed affidato secondo la legge.

L'affidamento viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

Il Comune può procedere per non più di una volta, e qualora ricorrano le condizioni di legge, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto.

Art. 39
Controllo interno

La valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché la valutazione dei risultati dei responsabili di aree e del personale tutto

costituiscono il sistema dei controlli interni all'amministrazione comunale.

I controlli interni, nelle loro varie forme, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusiva in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.

CAPO II

Beni pubblici comunali

Art. 40

Beni pubblici comunali

Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio nell'ambito del quale i beni si distinguono in mobili e immobili.

I beni mobili ed immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi ed indirizzi approvati dal consiglio comunale.

L'alienazione dei beni mobili ed immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata quando vi siano giuste esigenze motivate

TITOLO V

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO I

Istituto di partecipazione ed informazione

Art. 41

Istanze e proposte

Tutti i cittadini residenti possono presentare istanze e/o proposte dirette a promuovere, nelle materie di competenza comunale, interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.

Le istanze e le proposte devono essere regolarmente scritte e sottoscritte.

Le istanze vanno presentate al Sindaco, il quale dopo aver formulato le relative valutazioni, dà risposta scritta entro 30 giorni.

Le proposte intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale devono essere sottoscritte da almeno 300 cittadini residenti ed aventi diritto di voto e non possono riguardare argomenti in materia di legge tributaria, penale ed elettorale.

Le proposte vanno presentate al consiglio comunale.

Entro i 90 giorni quest'organo collegiale ne valuta i contenuti ed adotta i provvedimenti necessari e consequenziali.

Art. 42

Consultazione della popolazione

Il Comune può consultare la popolazione, parte di essa o di sue forme aggregative, allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte su materie di interesse generale e/o particolare.

La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo.

Art. 43

Referendum

Il referendum è un istituto con il quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'amministrazione e al funzionamento del comune esprimendo in merito il proprio assenso o dissenso in modo che il consiglio comunale decida consapevole dell'orientamento prevalente della comunità.

Il referendum è ammesso su richiesta da parte di almeno il 22% del corpo elettorale oppure su richiesta del consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta.

Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali.

Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

La proposta di referendum va discussa prima in giunta e poi affidata all'esame del consiglio il quale, valutata l'ammissibilità e la regolarità, ne delibera l'indizione nei 60 giorni successivi.

Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro quattro mesi dalla esecutività della delibera di indizione; per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera e del Senato della Repubblica;

Il referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ha esito

positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa;
All'onere finanziario si fa fronte con entrate fiscali proprie del comune.
Il regolamento stabilirà ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 44

Diritto all'informazione

Il Comune garantisce, per i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione sull'attività politica od amministrativa.

Gli strumenti di informazione e di comunicazione sono sviluppati attraverso:

- la pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
- la pubblicazione delle determinazioni adottate dai Responsabili;
- la pubblicazione dei regolamenti comunali;
- l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione;
- gli incontri diretti con i cittadini.

Art. 45

Diritto di accesso

Tutti gli atti e i documenti amministrativi sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n° 241/90 e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Procedimento di formazione dei regolamenti

Il potere regolamentare del Comune non può spaziare oltre le materie espressamente considerate nel decreto legislativo n° 267/2000, nelle leggi regionali e nel presente statuto.

I regolamenti:

- non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- non possono avere efficacia retroattiva;
- sono abrogati solo ed esclusivamente da regolamenti posteriori o per incompatibilità con nuove e sopraggiunte disposizioni di legge.

L'efficacia dei regolamenti è limitata all'ambito comunale.

I regolamenti di applicazione delle leggi citate sono adottate dal consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita espressamente alla giunta comunale.

I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio e nel proprio sito web istituzionale.

Art. 47

La deliberazione dello statuto

Lo statuto viene deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Lo statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il consiglio comunale promuove ogni iniziativa, compresa la diffusione sul proprio sito web istituzionale, per assicurare la conoscenza, da parte di tutti i cittadini, dello statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

Art. 48

Revisione dello statuto

Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano la necessaria revisione del presente statuto entro un anno dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

L'approvazione delle modifiche segue la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello statuto.

Art. 49

Disposizione abrogative

Lo statuto del comune approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n°41 del 29/11/1999 e n°5 del 10/02/2000 è abrogato.